

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 2282}
—**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CACCIA, SAVIO, MELELEO, PERRONE, BONETTI, SANTUZ,
ASTORI, STEGAGNINI, TEDESCHI, SARETTA, ROCELLI,
FERRARI BRUNO, MANFREDI, ORSENIGO, REBULLA,
BONFERRONI, MEMMI, FONTANA, SINESIO, VENTRE,
MONFREDI, BRUNI, SCAIOLA, LIGATO, SILVESTRI,
NICOTRA, VISCARDI, ABETE, ZOPPI**

Presentata il 16 novembre 1984

Norme per il mantenimento in servizio degli ufficiali delle
Forze armate e della Guardia di finanza in aspettativa per
riduzione di quadri, in base alla legge 10 dicembre 1973,
n 804

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'entrata in vigore della nuova disciplina relativa alla dirigenza civile e militare dello Stato sono stati stabiliti i contingenti massimi del personale appartenente a tale categoria. In particolare, per il personale militare, si è reso necessario il collocamento in aspettativa per riduzione quadri di un certo numero di ufficiali eccedente il previsto contingente massimo. Gli ufficiali collocati in tale posizione cessano dal servizio attivo in anticipo rispetto ai limiti di età previsti dalle norme vigenti, con

trattamento economico ridotto di 1/10 rispetto a quello dei colleghi in servizio attivo.

Si tratta, a tutti gli effetti, di una vera e propria «cassa integrazione» che opera mentre sussistono numerose effettive esigenze di servizio, sia presso gli stessi dicasteri interessati, sia, in particolare, per soddisfare le sempre crescenti esigenze di protezione civile.

Si tratta di un ingiustificato spreco di preziose energie che non debbono essere disperse.

Peraltro, l'utilizzazione di tale personale, oltre ad ovviare ai comprensibili inconvenienti di natura psicologica di tale personale che viene a trovarsi in situazione frustrante, fa conseguire una notevole economia, considerata la minima differenza fra il trattamento in aspettativa e quello del servizio attivo

A tal uopo si provvede con l'unità proposta di legge, con la quale si dà modo,

tra l'altro, al Ministro per il coordinamento della protezione civile di far fronte, anticipando apposite disposizioni già contenute nel disegno di legge che istituisce il servizio nazionale della protezione civile, alla costituzione dei centri operativi regionali e provinciali di protezione civile, utilizzando il prezioso patrimonio di esperienza acquisito dal personale militare in questione

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

Gli ufficiali delle forze armate e della Guardia di finanza in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e della legge del 10 maggio 1983, n. 186, sono richiamati in servizio fino al raggiungimento del limite di età per essi stabilito, con le modalità previste dall'articolo 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113, per le esigenze delle rispettive amministrazioni e degli uffici del Ministro per il coordinamento della protezione civile

Gli ufficiali di cui al precedente comma non sono più valutati per l'avanzamento

La presente legge ha validità fino al 31 dicembre 1987

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 998 milioni per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.